



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Indirizzi per assegnazione borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate Fondi Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. 1) – anno scolastico 2010/2011 -

ART. 1

Il presente atto fissa i criteri generali per l'attuazione dell'intervento previsto dalla Legge Regionale 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. 1), relativamente all'assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti, nell'anno scolastico 2010/2011, le scuole pubbliche secondarie di I e II grado appartenenti a famiglie svantaggiate.

ART. 2

Ai sensi della L.R. 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. 1), si istituiscono le seguenti borse di studio in favore degli studenti residenti nel territorio del Comune di Baressa, iscritti e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2010/2011:

- n. 1 borse di studio da €. 300,00
- n. 2 borsa di studio da €. 250,00
- n. 2 borse di studio da €. 230,00
- n. 1 borse di studio da €. 190,00

Possono accedere al beneficio sopra detto:

- a) Tutti gli studenti, residenti nel Comune di Baressa, iscritti per l'anno scolastico 2010/2011 alle cinque classi della scuola secondaria di secondo grado che abbiano riportato una votazione minima finale, nello scrutinio di Giugno riferito nell'anno scolastico 2010/2011, non inferiore al 7 (sette) e appartenenti a famiglie il cui reddito annuo sia pari o inferiore ad un ISEE (Indicatore della Situazione Economica riferita all'anno 2010) di €. 20.000,00. Per gli studenti che hanno sostenuto l'esame di maturità la valutazione sarà espressa in centesimi;

ART. 3

Ai sensi della L.R. 05.03.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. 1), s'istituiscono le seguenti borse di studio in favore degli studenti residenti nel territorio del Comune di Baressa, iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2010/2011:

- n. 1 borsa di studio da €. 170,00
- n. 1 borsa di studio da €. 150,00
- n. 1 borsa di studio da €. 130,00
- n. 1 borsa di studio da €. 100,00

Possono accedere al beneficio sopra detto:

- a) Tutti gli studenti, residenti nel Comune di Baressa, iscritti, per l'anno scolastico 2010/2011, alle tre classi della scuola secondaria di primo, che abbiano riportato una votazione minima finale, riferita all'anno scolastico 2010/2011, non inferiore al buono, o voto corrispondente, e appartenenti a famiglie il cui reddito annuo sia pari o inferiore ad un ISEE (Indicatore della Situazione Economica riferita all'anno 2010) di €.20.000,00

ART. 4

Le domande di concessione del beneficio, dovranno essere indirizzate al Comune di Baressa entro i termini previsti dal bando di concorso.

ART. 5

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione ISEE, rilasciata dagli organi competenti, e la certificazione della Scuola attestante il giudizio finale anno scolastico 2010/2011.

La certificazione dovrà contenere l'attestazione che lo studente è stato promosso in prima sessione.

ART. 6

Per l'assegnazione delle borse di studio vengono determinate le seguenti otto fasce di ISEE:

- fascia "A" ISEE	da	€.	0	a	€.	2.500,00
- fascia "B" ISEE	da	€.	2.501,00	a	€.	5.000,00
- fascia "C" ISEE	da	€.	5.001,00	a	€.	7.500,00
- fascia "D" ISEE	da	€.	7.501,00	a	€.	10.000,00
- fascia "E" ISEE	da	€.	10.001,00	a	€.	12.500,00
- fascia "F" ISEE	da	€.	12.501,00	a	€.	15.000,00
- fascia "G" ISEE	da	€.	15.001,00	a	€.	17.500,00
- fascia "H" ISEE	da	€.	17.501,00	a	€.	20.000,00

ART. 7

CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA

a) Si provvederà ad attribuire diversi punti in relazione alle risorse finanziarie del nucleo familiare d'appartenenza dello studente, secondo le seguenti modalità:

- Fascia "A"	punti 4
- Fascia "B"	punti 3,5
- Fascia "C"	punti 3
- Fascia "D"	punti 2,5
- Fascia "E"	punti 2
- Fascia "F"	punti 1,5
- Fascia "G"	punti 1
- Fascia "H"	punti 0,5

b) Si valuta il giudizio scolastico attribuendo un punteggio pari alla media matematica dei voti conseguiti nell'anno scolastico 2010/2011, esclusa la materia di religione.

ART. 8

ESCLUSIONE.

Non possono beneficiare dell'intervento in questione:

- ☛ Gli assegnatari di borse di studio concesse dal Comune di Bressa in attuazione del programma interventi diritto allo studio approvato con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 8.6.2011;
- ☛ Gli assegnatari di borse di studio concesse, per lo stesso anno scolastico 2010/2011 da altri Enti pubblici o privati;
- ☛ I giovani che frequentano i corsi professionali dell'obbligo scolastico e formativo previsti dalla legge n. 53 del 28.03.2003;
- ☛ I giovani che frequentano corsi professionali non validi per l'assolvimento del diritto/dovere allo studio (Legge 53 del 28.03.2003).
- ☛ I ripetenti.
- ☛ Gli studenti che conseguono la promozione in sede d'integrazione dello scrutinio finale, art. 6 del Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007, per i quali è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza, ed è stato disposto il rinvio della formulazione del giudizio finale in seconda sessione.

ART. 9

ATTRIBUZIONE BORSE DI STUDIO

L'attribuzione delle borse di studio sarà effettuata dal Responsabile del Servizio con apposita determinazione, mediante compilazione di **due** distinte graduatorie degli aventi i requisiti richiesti, una relativa ai concorrenti delle **tre classi** della Scuola secondaria di primo grado e una relativa ai concorrenti delle **cinque classi** della Scuola secondaria di secondo grado.

Le graduatorie saranno predisposte tenendo conto dei punteggi attribuiti per la fascia di I.S.E.E. del nucleo familiare e dei punteggi per il merito scolastico.

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato che ha riportato la migliore votazione. In caso di ulteriore parità la somma sarà assegnata allo studente più giovane di età. In caso di persistente parità la somma sarà assegnata mediante sorteggio.

Qualora il numero delle borse di studio previste all'art. 2 del presente atto, risultasse sovradimensionato rispetto alle esigenze, il Responsabile del Servizio destinerà le borse di studio in eccedenza ai partecipanti per l'assegnazione delle borse di studio previste dall'art. 3.

Qualora il numero delle borse di studio previste all'art. 3 del presente atto, risultasse sovradimensionato rispetto alle esigenze, il Responsabile del Servizio destinerà le borse di studio in eccedenza ai partecipanti per l'assegnazione delle borse di studio previste dall'art. 2.

Le borse di studio eventualmente così integrate saranno assegnate in ordine decrescente d'importo nel rispetto di ciascuna graduatoria.

ART. 10

Alla graduatoria dovrà essere data idonea pubblicità, secondo le norme sulla trasparenza amministrativa.

ART. 11

Il prospetto da affiggere all'Albo Comunale deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Nominativo dei beneficiari
- Data di nascita dei beneficiari
- Nominativo dell'esercente la potestà genitoriale, per i beneficiari minorenni;
- La Scuola e la classe frequentata dallo studente;
- Punteggio assegnato in relazione alle risorse finanziarie del nucleo familiare di appartenenza dello studente beneficiario;
- Punteggio assegnato in relazione al merito scolastico
- Importo complessivo della borsa di studio.